CAMERA DEI DEPUTATI N 3940

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LODIGIANI, SERAFINI, DI DONATO, NEBBIA

Presentata il 29 luglio 1986

Norme sul trasporto di residui tossici e nocivi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo smaltimento di rifiuti industriali (RI) solidi e liquidi rappresenta una delle principali emergenze per le societa contemporanee l'OCSE stima che ogni anno 1000 milioni di tonnellate di tali residui, di cui il 35 per cento da considerarsi tossici e nocivi, vengano prodotti dalle imprese del mondo occidentale

In Italia, in attesa della redazione definitiva dell'Atlante dei rifiuti da parte del CNR ed ENEA (Progetto finalizzato energetica II), si stima in 50 milioni di tonnellate la produzione annua di rifiuti industriali, di cui non piu del 10-15 per cento trova oggi adeguato smaltimento

Prevale ancora oggi, come emerge dalle vicende di Casale Monferrato, una logica dissennata di scarico incontrollato nell'ambiente dei rifiuti industriali

Raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti industriali, per quanto regolati dal decreto del Presidente della Repubblica n 915 del 1982, avvengono ancor oggi in modo casuale, affidate come sono ad una miriade di piccoli trasportatori piu o meno autorizzati

Si devono cercare forme e modi del rendere piu trasparente la delicatissima fase della logistica del sistema, favorendo il rapporto tra imprenditori responsabili dello smaltimento capaci di garantire la compatibilita tra modalità di smaltimento e necessita di tutela dell'ambiente

Consapevoli delle enormi carenze che caratterizzano il sistema dei controlli ambientali nel nostro paese, dobbiamo oggi favorire il coinvolgimento, nella prevenzione e nella repressione di eventi criminosi sul piano ambientale, della cittadinanza nel suo complesso Al contempo, vanno ricercate quelle misure che scoraggino o rendano piu difficile il verificarsi di tali eventi

Va ricordato al proposito che attualmente vi e un obbligo di identificazione degli autoveicoli addetti al trasporto di

rifiuti tossici e nocivi fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 che consiste nella apposizione di una targa di piccole dimensioni e rimuovibile nella parte posteriore dell'automezzo.

Ben diversa sarebbe la possibilità del controllo ove l'automezzo fosse – con caratteristiche obbligatoriamente identiche in tutto il territorio nazionale – facilmente riconoscibile a vista invece per le sue caratteristiche generali.

Ciò spiega, senza bisogno di ulteriori chiarimenti, il significato della presente proposta di legge e del decreto di cui all'articolo 2.

Con lo stesso decreto il Ministro dell'ambiente determina la fascia oraria entro la quale i mezzi sopra citati hanno la possibilità di effettuare il trasporto, rendendo obbligatoria la richiesta di una preventiva deroga – accompagnata da una descrizione del percorso – ove il trasporto debba avvenire per ragioni tecniche anche oltre tali limiti di tempo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli automezzi ed i rimorchi adibiti al trasporto di rifiuti industriali non possono essere utilizzati per il trasporto di alcun altro tipo di merce.

ART. 2.

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, col Ministro della sanità, e col Ministro per il coordinamento della protezione civile, emana – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge – un decreto nel quale sono stabilite le caratteristiche esteriori non rimuovibili e identiche su tutto il territorio nazionale degli automezzi adibiti al trasporto di rifiuti tossici e nocivi.

2. Con lo stesso decreto il Ministro dell'ambiente determina la fascia oraria entro la quale i mezzi sopra citati hanno la possibilità di effettuare il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi, stabilendo altresì le modalità con le quali l'operatore è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione di deroga alla fascia oraria stabilita.